

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 5 DEL 16 GENNAIO 2026

Avviso orchestre 2026

LR 16/2014, artt. 9, comma 2, lettera d) e 14, comma 2 bis, lettera c). – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione. – Avviso ordinario 2026

CAPO I – FINALITA' E RISORSE.....	3
Art. 1 finalità.....	3
Art. 2 definizioni	3
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente	4
CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO.....	4
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	4
Art. 5 soggetti esclusi	4
Art. 6 partenariato.....	5
Art. 7 soggetti partner	5
CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI	5
Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili	5
Art. 9 spese ammissibili e inammissibili	5
Art. 10 intensità e ammontare dei contributi	6
Art. 11 cumulo di contributi	6
CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	6
Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione.....	6
Art. 13 presentazione della domanda	7
Art. 14 cause di inammissibilità delle domande.....	8
Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento.....	8
CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	8
Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti.....	8
Art. 17 commissione di valutazione	9
Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti	9
Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili	9
Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi.....	9
CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA	10
Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione	10
Art. 22 presentazione della rendicontazione	10

Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo	10
Art. 24 valutazione del progetto realizzato	11
Art. 25 rideterminazione del contributo	11
CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	11
Art. 26 obblighi del beneficiario	11
Art. 27 variazioni del progetto.....	12
CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE	12
Art. 28 ispezioni e controlli.....	12
Art. 29 revoca del decreto di concessione	12
CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO	12
Art. 30 disposizioni finali	12
Art. 31 norma di rinvio	13
TABELLA 1	14

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 1 finalità

1. Al fine di promuovere una cultura di frontiera, il presente avviso pubblico denominato “Avviso Orchestre 2026”, di seguito Avviso, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributo a sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto la produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di attività concertistica o manifestazioni musicali delle orchestre della regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera d) e 14, comma 2 bis, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
 - a) attività concertistica e manifestazioni musicali: una singola iniziativa o una pluralità di iniziative, realizzate in un arco temporale determinato, che si svolgono nel settore della musica dal vivo ad opera di una orchestra, indipendentemente dal genere eseguito;
 - b) orchestre della regione: istituzioni concertistiche orchestrali, con sede operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, dotate di un complesso organizzato di musicisti, tecnici e personale amministrativo, aventi quale scopo di promuovere attività concertistiche e manifestazioni musicali;
 - c) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 - ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
 - d) attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche: tale requisito è o in base allo statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio.
 - e) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del “Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio” del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
 - f) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto;
 - g) Avvisi ordinari: Avviso eventi e festival 2026, Avviso stagioni e rassegne 2026, Avviso orchestre 2026, Avviso manifestazioni cinematografiche e festival cinematografici di carattere internazionale 2026, Avviso divulgazione umanistica 2026, Avviso divulgazione scientifica 2026, Avviso manifestazioni espositive 2026;
 - h) Avvisi tematici: Avviso creatività 2026;
 - i) Avvisi progetti locali: Avviso spettacolo progetti locali 2026, Avviso cinema progetti locali 2026, Avviso divulgazione progetti locali 2026, Avviso attività espositive progetti locali 2026, Avviso pubblicazioni periodiche progetti locali 2026, Avviso pubblicazioni non periodiche progetti locali 2026.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. La dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è pari a euro 225.000,00.
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
 - a) gli enti locali del Friuli Venezia Giulia in proprio e come capofila di convenzioni per la gestione associata di funzioni e dei servizi;
 - b) gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, compresi i consorzi a totale partecipazione pubblica del Friuli Venezia Giulia;
 - c) le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
 - d) i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che hanno tra i propri scopi statuari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;
 - e) le società cooperative che svolgono attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche e hanno adempiuto agli obblighi stabiliti dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), laddove obbligate.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere d) ed e)** devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
 - b) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo;
3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
 - a) singolarmente;
 - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
 - a) soggetti beneficiari dei contributi concessi nell'anno 2025 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi triennali ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 16/2014 e dell'articolo 5 del DPR 39/2017;
 - b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 ter, 27 bis, 28 e 30 quinquies della legge regionale 16/2014, comprese le loro articolazioni provinciali;
 - c) le fondazioni bancarie;
 - d) le università;
 - e) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
 - f) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
 - g) le associazioni pro loco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
 - h) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.

Art. 6 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

Art. 7 soggetti partner

1. I partner ammissibili sono:
 - a) enti locali;
 - b) enti pubblici;
 - c) enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
 - d) società cooperative che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche;
 - e) i soggetti di cui **all'articolo 5**.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. L'attività dei partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario ed è libera.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di cinque partner.

CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i progetti consistenti in produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di attività concertistica o di manifestazioni musicali delle orchestre della regione.
2. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
3. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati dai provvedimenti della Giunta regionale, n. 185 del 3 febbraio 2023, n. 221 del 16 febbraio 2024, n. 346 del 8 marzo 2024, n. 1399 del 27 settembre 2024 e n. 1400 del 27 settembre 2024, n. 382 del 28 marzo 2025, n. 1349 del 3 ottobre 2025, nonché per progetti presentati in base al regolamento approvato con DPRReg 53/2020 per l'annualità 2025 e in base all'Avviso approvato con decreto del direttore del servizio attività culturali n. 41640/GRFVG, del 4 settembre 2024, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
4. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta n. 1673 del 30 ottobre 2023 e n. 1653 del 8 novembre 2024, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
5. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
 - a) il canto corale e l'attività bandistica;
6. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziati dai provvedimenti richiamati ai **commi 3 e 4**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2026.
7. Sono inammissibili i progetti che prevedano, nel piano finanziario, entrate diverse dal contributo regionale in misura inferiore al 10 per cento del fabbisogno di finanziamento.

Art. 9 spese ammissibili e inammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1° gennaio 2026** e il **termine stabilito per la rendicontazione del contributo ai sensi dell'articolo 22**.
3. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

Art. 10 intensità e ammontare dei contributi

1. Gli importi concedibili sono compresi fra **15.000,00** euro e **35.000,00** euro.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nei limiti di cui **al comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

Art. 11 cumulo di contributi

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera a)**, possono presentare una sola domanda di contributo su uno degli Avvisi ordinari 2026 o su uno degli Avvisi progetti locali 2026.
3. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c)**, possono presentare una sola domanda di contributo su uno degli Avvisi ordinari 2026, nonché un'ulteriore domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale sull'Avviso creatività 2026.
4. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e)** possono presentare una sola domanda di contributo su uno degli Avvisi ordinari 2026 o su uno degli Avvisi progetti locali 2026, nonché un'ulteriore domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale sull'Avviso creatività 2026.
5. Nel caso in cui vengano presentate più domande di contributo al di fuori delle previsioni di cui ai **commi 2, 3 e 4**, il richiedente deve indicare quale domanda deve essere considerata valida. In assenza di indicazione entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni decorrente dalla data di ricevimento della richiesta del Servizio, tutte le domande presentate sono archiviate. Lo stesso progetto non può essere presentato in più di una domanda.
6. La domanda di contributo contiene:
 - a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
 - b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
 - c) il quadro logico del progetto;
 - d) la scheda partner compilata per ciascun componente della partnership e sottoscritta dal partner stesso. La scheda partner è firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partner. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da

un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera e)**. La scheda può essere sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto partner. In questo caso alla scheda è unita la procura redatta nelle forme di cui **all'articolo 12, comma 7. Non è considerata valida la scheda priva della firma digitale o recante una firma digitale non valida o non verificabile;**

- e) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 26;**
 - f) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
7. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto che legittima il soggetto diverso dal legale rappresentante a presentare e sottoscrivere la domanda di contributo e le relative dichiarazioni, ovvero copia della procura generale o speciale del legale rappresentante a favore del soggetto firmatario della domanda di contributo e delle relative dichiarazioni. L'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda è redatto secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa. Non sarà considerato valido l'atto di procura generale o speciale privo di firma autografa o digitale o recante una firma digitale non valida o non verificabile.
8. La domanda di contributo priva dei contenuti di cui al **comma 6, lettere a) o b)**, è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
9. La domanda di contributo, cui non è stata allegata la documentazione di cui al **comma 7**, è inammissibile e viene archiviata d'ufficio, salvo il soggetto delegato non dimostri di essere munito di titolo idoneo, con le forme richieste dal **comma 7**, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante in data precedente alla trasmissione della domanda.

Art. 13 presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **19 gennaio 2026** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **19 febbraio 2026**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona legittimata alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera e)**;
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, o di

altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui **al comma 2**.

6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 14 cause di inammissibilità delle domande

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
 - a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
 - b) presentate oltre il termine di scadenza;
 - c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui **all'articolo 5**;
 - d) se il contributo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10**;
 - e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 12, commi 2, 3 e 4**;
 - f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
 - g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3**;
 - h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
 - i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, commi 3 e 4**;
 - j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 6, lettere a) o b) o comma 7**;
 - k) qualora il piano finanziario del progetto preveda **entrate diverse dal contributo regionale in misura inferiore al 10 per cento del fabbisogno di finanziamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 7**.

Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, la domanda è valutata in base agli elementi presenti, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di o (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui **all'articolo 12, comma 6, lettere a), b), c) o d)**, non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui **all'articolo 12, comma 6, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate in maniera completa le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione o in caso di assenza totale di informazioni, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a o (zero) punti.

5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4 e 5**.

Art. 17 commissione di valutazione

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
 - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.

Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato.
3. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2027.

Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo compatibilmente con le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, nell'anno 2026, beneficiari di contributi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività pluriennali all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dai regolamenti approvati con DPR 94/2025, 95/2025, 96/2025, 97/2025, 98/2025, 100/2025, 104/2025 e 105/2025.

3. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti dall'**articolo 10, comma 1**.
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
 - a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
 - b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **del 1° gennaio 2026**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia della procura o dell'atto, che legittima il soggetto presentatore alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura è redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario. Qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera e)**.

Art. 22 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto legittimato a sottoscrivere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine stabilito nel decreto di concessione di cui **all'articolo 20**. In caso di mancato rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fissato nel decreto di concessione del contributo, è fissato un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la presentazione della rendicontazione del contributo, e che in caso di mancata produzione della rendicontazione del contributo entro suddetto termine, si procede alla revoca del contributo medesimo.
2. Il termine per la conclusione del progetto e per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine stabilito con il decreto di concessione di cui al **comma 1**.

Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e

per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi degli **articoli 25 o 29**.

3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoottanta giorni dalla presentazione. Entro il medesimo termine è disposta l'erogazione del contributo salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**.

Art. 24 valutazione del progetto realizzato

1. La commissione di valutazione può essere riconvocata al fine di valutare l'effettiva realizzazione del progetto finanziato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui **al comma 1** la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 27, commi 2 e 3**.

Art. 25 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato:
 - a) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
 - b) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
 - a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera b)**;
 - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6**;
 - c) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
 - d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
 - e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22**;
 - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 28**;
 - g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 27**;
 - h) apporre il logo della Regione e il marchio collettivo "IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
 - i) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
 - j) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
 - k) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
 - l) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;

- m) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;
- n) rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 66 del decreto legge 73/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.

Art. 27 variazioni del progetto

- 1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
- 2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi dell'**articolo 29**.
- 3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al 20 per cento, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.
- 4. I **commi 2 e 3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23**.

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 ispezioni e controlli

- 1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 revoca del decreto di concessione

- 1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
 - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui all'articolo **22, comma 1**;
 - d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui all'articolo **23, comma 2**;
 - e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2**;
 - f) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2 e 3**;
 - g) mancato riscontro in sede di rendicontazione del requisito di cui **all'articolo 8, comma 7**.
- 2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 e seguenti della legge regionale 7/2000.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 30 disposizioni finali

- 1. La modulistica del presente Avviso è adottata, modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivitacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

Art. 31 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

TABELLA 1

AVVISO ORCHESTRE					
CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI		PUNTI
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 20/100					
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici Vengono considerate le erogazioni liberali percepite dal soggetto richiedente per la realizzazione di progetti culturali e artistici nel triennio 2023-2025 comprese le erogazioni liberali riconosciute quali ART BONUS REGIONALE ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019. NON sono considerate erogazioni liberali i corrispettivi ottenuti per la realizzazione di prestazioni artistiche o tecniche	PUNTI 10	Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2023		
			Nessun finanziamento		PUNTI 0
			a) Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie)		PUNTI 1
			b) Finanziamenti pubblici		PUNTI 2
			c) Finanziamenti pubblici con fondi provenienti dall'Unione Europea (anche per il tramite della Regione) e/o da altri organismi stranieri/internazionali		PUNTI 3
			d) Finanziamenti per i quali è stato concesso il contributo nella forma di credito d'imposta ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019 (ART BONUS REGIONALE):		- Finanziamenti (totale complessivo) fino a 10.000,00 euro - Finanziamenti (totale complessivo) oltre i 10.000,00 euro PUNTI 1 PUNTI 4
2	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto) Il punteggio è attribuito in base al rapporto percentuale tra le poste positive del piano finanziario e il contributo richiesto	PUNTO 10	Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €		
			Apporto di fondi oltre il 10% e fino al 15%		PUNTI 1
			Apporto di fondi oltre il 15% e fino al 20%		PUNTI 2
			Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 25%		PUNTI 3
			Apporto di fondi oltre il 25% e fino al 30%		PUNTI 4
			Apporto di fondi oltre il 30% e fino al 35%		PUNTI 5
			Apporto di fondi oltre il 35% e fino al 40%		PUNTI 6
			Apporto di fondi oltre il 40% e fino al 45%		PUNTI 7
			Apporto fondi oltre il 45% e fino al 50%		PUNTI 8
			Apporto fondi oltre il 50 e fino al 60%		PUNTI 9
			Apporto fondi oltre il 60%		PUNTI 10
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 80/100					
1	Previsione di attività dirette a stimolare la partecipazione attiva e il ruolo del pubblico come fattore indispensabile per l'esistenza dello spettacolo dal vivo Previsione ad es.: laboratori, seminari, corsi di formazione e incontri destinati a comunità di spettatori, operatori teatrali e compagnie etc...	PUNTI 5	nessuna		PUNTI 0
			bassa		PUNTI 1
			medio bassa		PUNTI 2
			media		PUNTI 3
			medio alta		PUNTI 4
			alta		PUNTI 5

2	Valutazione qualitativa dell'impatto artistico e culturale del progetto, anche intesa in termini di innovatività, sperimentazione e originalità Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo; presenza di elementi di rischio culturale, ovvero previsione nella programmazione di spettacoli che utilizzino linguaggi innovativi e contemporanei, e che non abbiano un'esclusiva finalità commerciale e di puro intrattenimento; accuratezza e chiarezza progettuale (dettaglio, completezza della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati attesi, all'organizzazione)	PUNTI 15	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 3
			medio bassa	PUNTI 6
			media	PUNTI 9
			medio alta	PUNTI 12
			alta	PUNTI 15
3	QUADRO LOGICO Sostenibilità e congruenza economico finanziaria del progetto in relazione ai risultati da raggiungere	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 1
			medio bassa	PUNTI 2
			media	PUNTI 3
			medio alta	PUNTI 4
			alta	PUNTI 5
4	Competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo specifico oggetto dell'Avviso (in termini di composizione del team proponente, di background formativo, di esperienza artistica maturata, di pregressa esperienza rispetto alla specifica attività che s'intende sviluppare)	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 1
			medio bassa	PUNTI 2
			media	PUNTI 3
			medio alta	PUNTI 4
			alta	PUNTI 5
5	Competenza ed esperienza del soggetto proponente intesa quale capacità di gestione amministrativa dell'ente/associazione (con riferimento alla completezza e regolarità della domanda di contributo o alla rendicontazione eventualmente presentate in anni precedenti)	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 1
			medio bassa	PUNTI 2
			media	PUNTI 3
			medio alta	PUNTI 4
			alta	PUNTI 5
6	Piano di comunicazione/promozione del progetto riferito ai mezzi previsti Comunicazione via web, su sito internet "dedicato" o su portale dell'Ente proponente e/o sui social networks; passaggi promozionali su emittenti radio/TV e su quotidiani locali e nazionali, dirette streaming, riviste specializzate etc..	PUNTI 5	nessun piano	PUNTI 0
			basso	PUNTI 1
			medio basso	PUNTI 2
			medio	PUNTI 3
			medio alto	PUNTI 4
			alto	PUNTI 5
7	Ampiezza e rilevanza della stagione concertistica con particolare riferimento alla realizzazione del progetto in più Comuni del FVG. Numero dei concerti, rilevanza artistica degli autori Coinvolgimento dei Comuni del FVG	PUNTI 10	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 2
			medio bassa	PUNTI 4
			media	PUNTI 6
			medio alta	PUNTI 8
			alta	PUNTI 10
8	Composizione e qualità dell'apporto del partenariato Sinergie artistiche, organizzative e gestionali, collaborazioni su azioni specifiche (ad es. media partnership, attività collaterali condivise, etc.) Numero, natura, ruolo e peso, anche in termini di sostegno finanziario al progetto, dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale in coerenza con il Quadro logico	PUNTI 10	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 2
			medio bassa	PUNTI 4
			media	PUNTI 6
			medio alta	PUNTI 8
			alta	PUNTI 10

9	Coinvolgimento di un numero significativo di giovani artisti professionisti retribuiti per la realizzazione di parte delle attività artistiche/organizzative;	PUNTI 10	nessuno	PUNTI 0
			basso	PUNTI 2
			medio basso	PUNTI 4
			medio	PUNTI 6
			medio alto	PUNTI 8
			alto	PUNTI 10
10	Capacità di sviluppare e gestire azioni di scouting allargate, anche attraverso selezioni e concorsi di livello nazionale e internazionale; previsione di significative e non occasionali iniziative di studio, ricerca, residenza o confronto con artisti professionisti	PUNTI 5	nessuno	PUNTI 0
			basso	PUNTI 1
			medio basso	PUNTI 2
			medio	PUNTI 3
			medio alto	PUNTI 4
			alto	PUNTI 5
11	Capacità dell'iniziativa di diffondere la cultura della disabilità Capacità del progetto di diffondere la cultura della disabilità, nonché la partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale, e produrre eventi culturali in chiave pienamente inclusiva e in formati accessibili, in modo da incoraggiare l'espressione artistica delle persone con disabilità.	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 1
			medio bassa	PUNTI 2
			media	PUNTI 3
			medio alta	PUNTI 4
			alta	PUNTI 5
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO			100	

LEGENDA:

INDICATORE	DESCRIZIONE
<i>Alto</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
<i>Medio – alto</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
<i>Medio</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
<i>Medio – basso</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
<i>Basso</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE